ATTUAZIONE DIRETTIVA 93/68/CEE, NELLA PARTE CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 87/404/CEE, IN MATERIA DI RECIPIENTI SEMPLICI A PRESSIONE

Art. 2

Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311

L'articolo 4 del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, e' modificato ed integrato come segue:

a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. La marcatura CE di conformita' e' costituita dalle iniziali "CE" secondo il simbolo grafico indicato nell'allegato II. La marcatura CE e' seguita dal numero distintivo dell'organismo di cui all'articolo 7.";

b) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: "3-bis. E' vietato apporre sui recipienti marcature che possono indurre in errore i terzi circa il significato ed il simbolo grafico della marcatura CE. Puo' essere apposta ogni altra marcatura sui recipienti o sulla targhetta segnaletica purche' questa non limiti la visibilita' e la leggibilita' della marcatura CE. 3-ter. La documentazione relativa ai metodi di attestazione di conformita' nonche' le istruzioni e le avvertenze dei recipienti prodotti o commercializzati in Italia devono essere redatte in lingua italiana o anche in lingua italiana.".

Versione in vigore dal 21 marzo 1997, non più in vigore dal 26 maggio 2016 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione direttiva 93/68/CEE, nella parte che modifica la direttiva 87/404/CEE, in materia di recipienti semplici a pressione
Estremi	Decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 42
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 marzo 1997

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-42-1997/art-2-modifiche-all-articolo-4-del-decreto-legislativo-27-settembre-1991-n/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it